

PARTE SECONDA

Rapporti istituzionali

L'Ufficio di Presidenza nel corso del 2007 ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione di una intensa rete di rapporti con numerose istituzioni pubbliche competenti in materia di Terzo settore o comunque interessate a questo mondo caratterizzato da grande vivacità e dinamismo. In particolare, tale attività si è concretizzata nella realizzazione di una serie di incontri (anche con le massime autorità dello Stato) e con l'attivazione di numerosi protocolli di intesa.

Capitolo I

Sinergie e sviluppo rapporti istituzionali con le più alte cariche dello Stato

Un primo incontro di cui dar conto è quello svoltosi innanzi il Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2007 in occasione del quale sono stati ricevuti il Presidente dell'Agenzia per le Onlus, prof. Stefano Zamagni, parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio di Presidenza e il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione.

In tale occasione il Presidente dell'Agenzia ha potuto esporre alcuni dei punti salienti che in prospettiva avrebbero caratterizzato il secondo mandato:

- 1) avvio collaborazione con l'ISTAT al fine di individuare la strategia ottimale per dotare il mondo del non profit della base informativa che esso merita e soprattutto per far emergere il cosiddetto Terzo Settore nascosto, mai censito e ciò in vista del 2011 quando l'Istituto di Statistica dovrà predisporre per il IX Censimento generale dell'industria e dei servizi che comprenderà anche gli enti non profit;
- 2) intervento in merito alla problematica della molteplicità dei Registri del Terzo Settore esistenti in Italia al fine di giungere all'adozione di standard condivisi che possano garantire sia l'equità di trattamento a tutti i soggetti non profit sia la fruizione di informazioni complete a tutti quei cittadini che fanno dipendere da ciò la loro decisione di donare o meno risorse ai soggetti medesimi;
- 3) necessità che l'Agenzia abbia un ruolo di maggior rilievo in seno alla comunità internazionale, in particolare nell'ambito del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) al cui interno l'Italia non è rappresentata;
- 4) riferimento al mondo universitario: l'Italia – pur vantando un Terzo settore che, in termini relativi, non è secondo a quello dei paesi dell'Occidente avanzato, non possiede alcun dottorato di ricerca specificamente rivolto ad esso e ciò rappresenta un serio vincolo alla piena legittimazione culturale del Terzo settore e, di conseguenza, alla sua espansione e diffusione.

Di contro il Presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza del Terzo settore e del lavoro delle persone in esso occupate come fonte di civiltà e di crescita per tutta la nazione. Inoltre, nel riconoscere il ruolo importante dei mass media, ed in particolare della televisione, ha caldeggiato opportuni accordi fra l'Agenzia per le Onlus e la Rai affinché la televisione di Stato si occupi di trattare in modo ricorrente e approfondito gli argomenti inerenti il non profit.

In merito ad incontri istituzionali di alto livello, in data 9 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per le Onlus si è svolto a Roma presso la sede della

Presidenza del Consiglio in via della Mercede. In tale occasione, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente dell'Agenzia che, dopo aver riferito in merito ai lavori del Consiglio ed alle attività svolte nel più recente periodo, si è soffermato sulla rete di rapporti in fase di costruzione con le altre Istituzioni pubbliche competenti o interessate alle tematiche del Terzo settore.

A sua volta il Presidente del Consiglio ha manifestato apprezzamento per la dinamicità e la ampiezza delle iniziative dell'Agenzia, segnalandone la crescente conoscenza da parte della collettività e delle Istituzioni; ha espresso inoltre interesse verso l'universo del Terzo settore e la missione istituzionale dell'Agenzia, precisando la decisività di un percorso di stabilizzazione in tempi brevi.

Tra gli incontri istituzionali di alto livello è d'obbligo ricordare l'intervento del prof. Stefano Zamagni al seminario "Cooperazione Internazionale", il 19 giugno 2007, presso la Camera dei Deputati organizzato dal gruppo interparlamentare sulla sussidiarietà con la presenza di numerosi deputati e senatori.

Tale intervento⁷, oltre a fornire un quadro pragmatico e sintetico della cooperazione internazionale e del ruolo delle ONG quali espressione della società civile organizzata, si inserisce nel dibattito attualmente in corso relativo al disegno di legge di riforma della L. 49/1987.

L'Agenzia per le Onlus – che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio – intrattiene da sempre intensi rapporti numerose amministrazioni centrali dello Stato.

Come già ricordato⁸, al fine di disporre di un punto d'appoggio operativo per le conseguenti attività, l'Agenzia dopo una serie di contatti istituzionali ha potuto inaugurare il 22 novembre 2007 la nuova sede concessa a Roma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sita nel quartiere romano di Trastevere, in Piazza Santa Apollonia 14. La sede principale rimane, comunque, a Milano in Via Rovello 6.

Si ricorda inoltre che anche il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha dato risposta positiva in merito alla richiesta avanzata di poter disporre di uno spazio presso la sede del Consiglio a disposizione per fronteggiare le esigenze dell'Agenzia; ciò si concretizzerà nella messa a disposizione di un ufficio presso la sede romana del CNEL.

⁷ Il testo dell'intervento è disponibile sul sito istituzionale www.agenziaperleonlus.it

⁸ Rif. Parte I, cap. II, par. 1.2.1 (Strumenti di gestione, funzionamento e personale).

Capitolo II

Attivazione protocolli di intesa / accordi istituzionali

Nel corso del 2007, l'Agenzia per le Onlus – consapevole della necessità di instaurare rapporti sistematici con istituzioni e organismi che a vario titolo svolgono un ruolo importante nell'ambito del Terzo settore – ha provveduto alla stipula di numerosi accordi / protocolli di intesa.

E' di conseguenza emersa la necessità di istituire una sorta di "cabina di regia" cui attribuire il compito di raccogliere gli elementi portanti dello stato di attuazione degli impegni scaturenti dagli accordi sottoscritti dall'Agenzia; tale responsabilità è stata affidata al Responsabile dell'Ufficio di Presidenza.

2.2.1 Protocolli di intesa attivati

Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale hanno sottoscritto il 16 maggio 2007 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Protocollo d'Intesa a conferma del comune impegno e della comune volontà in termini di collaborazione ed informazione per il corretto esercizio delle rispettive attribuzioni. Il protocollo è stato siglato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Presidente dell'Agenzia per le ONLUS.

La collaborazione fra le due Istituzioni prevede, come primo passaggio fondamentale, l'istituzione di un Tavolo tecnico che si riunirà con cadenza bimestrale o, se necessario, con altre modalità concordate, per affrontare le questioni ritenute meritevoli di analisi congiunta.

Durante la presentazione del Protocollo d'Intesa, le due Agenzie hanno espresso la comune intenzione a far sì che la loro collaborazione, oltre ad essere indirizzata a tematiche tecniche quali, per esempio, la definizione dei requisiti soggettivi e dell'ambito di operatività rilevante per gli enti di Terzo Settore, possa offrire un contributo importante al legislatore nel consolidamento e nello sviluppo, per gli anni a venire, dello strumento del 5 per mille quale espressione operativa del principio di sussidiarietà.

ISTAT

Il 19 giugno 2007, Istat e Agenzia per le ONLUS hanno siglato l'accordo che permetterà di predisporre più agevolmente e in forma condivisa una serie di iniziative tra cui spicca, prioritariamente, l'esecuzione del secondo censimento delle istituzioni non profit previsto nel 2009.

Questa priorità deriva sia dalla mission dell'Agenzia per le ONLUS sia dal Piano Statistico Nazionale 2007-2009, che mette in evidenza la necessità di *"....estendere ed approfondire l'informazione statistica sulle istituzioni private nonprofit, che negli anni più recenti hanno visto crescere in modo consistente il proprio ruolo nel complessivo sistema produttivo del paese, in termini di risorse utilizzate e di produzione realizzata e, inoltre, sono divenute un elemento centrale in quanto "produttori di servizi" sanitari, socio-assistenziali, di istruzione, culturali, sportivi e ricreativi nel quadro dell'offerta pubblica locale"*.

Oltre al delicato aspetto di provvedere al soddisfacimento del fabbisogno finanziario di un censimento di ampia portata sul fronte nonprofit, economicamente abbastanza impegnativo, si rende fin d'ora necessario organizzare un piano di lavoro operativo nell'ambito del quale sarà compito dell'Agenzia mettere al servizio dell'attività di sviluppo

dell'informazione statistica ufficiale la capacità di rappresentare le diverse sensibilità del settore di interesse e che le deriva dal mandato istituzionale.

Al fine di rendere efficace la collaborazione sancita con l'odierna firma del Protocollo, verrà costituito un comitato di coordinamento composto da rappresentanti di entrambi gli enti e che avrà il compito di progettare il nuovo censimento e definire studi progettuali sui fenomeni più significativi del settore.

Va sottolineata poi la costituzione di un ufficio di statistica interno all'Agenzia per le ONLUS, da inserire nella rete SISTAN⁹, nonché la disponibilità di questa a partecipare ai circoli di qualità, organismi consultivi e di confronto di cui si avvale l'Istat per il settore di interesse.

Istituto Italiano della Donazione – IID

Le premesse dell'accordo sono da rinvenire nell'esigenza di migliorare l'eccellenza organizzativa del settore delle ONP che ha assunto nel corso dell'ultimo decennio un'importanza economica e sociale crescente in particolare nel sistema di welfare, attraverso iniziative atte ad implementare la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell'utilizzo delle risorse rese disponibili da donatori sia pubblici che privati.

La collaborazione con l'Istituto Italiano della Donazione – impegnato ad incentivare la cultura della donazione, diffondendo tra le ONP comportamenti di eccellenza, trasparenza e correttezza gestionale – è finalizzata alla realizzazione delle seguenti linee di attività:

- partecipazione dell'IID a gruppi/tavoli di lavoro che abbiano per oggetto il processo di monitoraggio e le problematiche del Terzo Settore;
- messa a disposizione da parte dell'IID dei risultati (raccomandazioni) delle verifiche ispettive in forma anonima, dettagliata e sintetica;
- partecipazione dell'Agenzia alle ricerche ed iniziative promosse dall'IID con particolare riferimento alle ricerche sui comportamenti dei donatori e delle imprese; la stessa si renderà inoltre disponibile ad eventuali patrocini per iniziative promosse dall'IID volte alla diffusione del valore della trasparenza nel Terzo Settore;
- impegno dell'IID alla promozione di standard di riferimento per la tenuta della contabilità, del bilancio e della rendicontazione in genere che l'Agenzia vorrà definire;
- coinvolgimento dell'Agenzia nelle fasi di revisione del testo della Carta della Donazione;
- presentazione e disseminazione congiunta di risultati di studio e di ricerca sul Terzo settore attraverso iniziative seminariali e campagne di informazione.

Banca Popolare Etica

La convenzione con Banca Etica è finalizzata ad uno studio di fattibilità sui titoli di solidarietà (previsti dall'art. 29 del d.lgs. 460/97 e non ancora operativi), strumento di raccolta fondi presso il pubblico da parte di banche e intermediari finanziari con destinazione esclusiva al finanziamento delle Onlus.

L'impegno dell'Agenzia in tal senso nasce dalla consapevolezza che:

- nell'ambito del Terzo settore si riscontra il problema del reperimento delle risorse finanziarie in particolare destinate alle spese di investimento, indispensabili per consentire alle ONP di raggiungere adeguate dimensioni organizzative e strutturali

⁹ Il Sistema statistico nazionale (Sistan) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale. Fanno parte del Sistan: l'Istituto nazionale di statistica (Istat); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Isae, Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, delle aziende sanitarie locali, nonché gli uffici di statistica dei soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il Sistan nasce con il decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989, punto di partenza di un processo di riforma della statistica pubblica che ha coinvolto tutte le amministrazioni italiane.

per far fronte alle crescenti esigenze legate alla trasformazione del sistema di welfare nazionale;

- il sistema bancario dimostra ancora scarsa attitudine a valutare progetti, idee imprenditoriali e iniziative del mondo non profit, basando l'erogazione dei finanziamenti su analisi puramente patrimoniali;
- il decreto di attuazione dei titoli di solidarietà, D.M. 328/1999 (successivo al d.lgs. 460/97), oltre a disciplinare con maggior dettaglio alcuni aspetti attuativi, prevede il diretto coinvolgimento dell'Agenzia per le onlus quale soggetto cui i soggetti emittenti sono tenuti a comunicare annualmente le emissioni di titoli di solidarietà effettuate, le operazioni di finanziamento, le relative condizioni e i soggetti destinatari;
- per consentire l'effettiva implementazione dei titoli di solidarietà occorre adeguare in particolare i parametri economici di riferimento a suo tempo previsti dal sopracitato D.M. 329/1999.

Descrizione progetto: “ Proposta di modifica del regolamento attuativo per i titoli di solidarietà”

L'Agenzia per le Onlus nel corso del 2007 ha dato avvio ad un progetto finalizzato a consentire l'emissione dei c.d. “titoli di solidarietà”. Per la sua realizzazione si è proposto a Banca Etica srl - primo istituto bancario italiano la cui attività è orientata a favore del Terzo Settore e segue principi etici e solidali - di partecipare al progetto quale partner e advisor vista l'esperienza e la competenza sia nella conoscenza di strumenti e mercati finanziari sia del mondo non profit.

In data 24 settembre 2007 si è formalmente sottoscritto un protocollo di intesa, con il quale i due soggetti stabiliscono di realizzare uno studio di fattibilità per l'avvio dei titoli di solidarietà ai sensi del D.M. 328/99.

La collaborazione è finalizzata in particolare a:

- organizzare e pianificare le azioni tecniche per rendere possibile l'emissione dei titoli di solidarietà ed il correlato finanziamento delle Onlus;
- definire le clausole standard sia del contratto di sottoscrizione dell'obbligazione che del contratto di finanziamento delle Onlus in conformità con la normativa vigente in materia;
- verificare se i nuovi titoli potranno essere negoziati sul mercato obbligazionario ovvero se si dovrà crearne uno apposito;
- promuovere un'eventuale azione di introduzione e consulenza nei confronti del mondo finanziario potenzialmente interessato all'iniziativa;
- avvalersi di un supporto consulenziale nella realizzazione delle procedure operative per l'avvio dei titoli di solidarietà, per fissare le condizioni e la conformità a quanto previsto dalle Autorità di Vigilanza e dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), per la definizione della contrattualistica e per la realizzazione di presentazioni pubbliche, specialmente in ambito finanziario/bancario e rivolte a risparmiatori privati e istituzionali.

I titoli di solidarietà costituiscono una nuova categoria di valori mobiliari che si caratterizza per il fatto che i fondi raccolti mediante la loro emissione e offerta al pubblico, devono essere destinati obbligatoriamente ed esclusivamente al finanziamento di onlus.

Essi sono stati istituiti dal decreto legislativo n. 460/1997 che all'art. 29 prevede che:

“1. Per l'emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati al finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo”.

Il conseguente decreto attuativo (decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 328) disciplina i seguenti aspetti:

Art. 1

- 1. I titoli da denominarsi “di solidarietà”, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.*
- 2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli “di solidarietà” e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.*
- 3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.*

Art. 2

- 1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob).*

Art. 3

- 1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarietà:*
 - le banche come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
 - gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo.*
- 2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:*
 - a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;*
 - b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;*
- 3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo comma.*

Art. 4

- 1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell'anno precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie.*

2. *Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

I titoli di solidarietà si identificano quindi come dei titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili che possono essere emessi esclusivamente da banche ed intermediari finanziari (definiti dal d.lgs. 385/93) e destinati ad incentivare la raccolta presso il pubblico di fondi da destinare al finanziamento delle Onlus.

Accanto al vincolo di destinazione, gli enti emittenti hanno l'obbligo di tenere per i fondi raccolti una gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Devono inoltre comunicare all'organismo di controllo (Agenzia per le Onlus), entro il mese di marzo di ogni anno, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell'anno precedente, le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le onlus destinatarie.

Gli emittenti possono godere di un beneficio fiscale rappresentato dalla "differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli di solidarietà e il tasso di riferimento" che viene riconosciuta come costo fiscalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa comportando una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Si tenga presente che:

- il tasso di riferimento è fissato in misura pari al rendimento lordo mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia, aumentato di un quinto;
- il tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione non può essere fissato in misura superiore al Rendiob.

Nel corso del tempo, tali previsioni normative hanno mostrato alcune lacune e difficoltà tecniche che ne hanno di fatto impedito la concreta attuazione.

L'Agenzia - stante il rilevante fabbisogno di mezzi finanziari a favore dello sviluppo e strutturazione delle organizzazioni non profit - si è impegnata per poter rendere operativa questa nuova tipologia di strumenti di risparmio e di contestuale finanziamento delle attività non lucrative di utilità sociale, facendo dialogare efficacemente il sistema bancario e finanziario con quello non profit.

In estrema sintesi l'obiettivo è quello di chiarire e integrare, ove necessario, i testi legislativi stessi nella prospettiva di una concreta attuazione della volontà espressa dal Legislatore.

La proposta prevede tre principali modifiche:

- la sostituzione del tasso di riferimento Rendiob - non più utilizzato -, con un indice allineato alle prassi di mercato salvaguardando al contempo il meccanismo di vantaggio fiscale in capo agli enti emittenti. L'indice individuato è l'Euribor più uno spread che dovrà essere dettagliato;
- possibilità di costituire società veicolo ex art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 quale innovativo strumento per il finanziamento del settore anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni del credito e per coinvolgere nuovi soggetti interessati a contribuire alla crescita finanziaria del settore (confidi, fondazioni bancarie, etc.);
- ampliamento dello spettro delle organizzazioni destinatarie dei finanziamenti affiancando alle Onlus anche le altre organizzazioni non profit quali ad esempio le imprese sociali;

L'Agenzia propone la costituzione di un tavolo tecnico presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia per la disamina della proposta, aperta a possibili contributi da parte dei soggetti istituzionali coinvolti e ai rappresentanti del sistema finanziario e del settore non profit.

Ministero della Pubblica Istruzione

Il Protocollo di intesa nasce dalla consapevolezza della necessità di instaurare un sistematico rapporto di collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione per valorizzare i progetti che le scuole realizzano sul territorio con soggetti del Terzo settore.

Tra le finalità dell'accordo:

- favorire interventi volti a sensibilizzare i giovani sui temi della solidarietà e per la promozione dell'attività di volontariato nel percorso formativo;
- favorire la conoscenza nelle scuole, anche attraverso la diffusione di esperienze e di materiale divulgativo, del ruolo degli organismi non profit e delle organizzazioni di volontariato;
- svolgere attività di informazione e avviare percorsi di formazione del personale della scuola su tematiche riguardanti il Terzo settore.

Per l'attuazione dell'intesa sarà istituito un Comitato tecnico nazionale paritetico, composto da due membri designati dal Ministero della Pubblica Istruzione e da due rappresentanti indicati dall'Agenzia per le onlus.

Ministero della Solidarietà Sociale

Il protocollo di intesa, firmato l'8 novembre 2007, con il Ministero della Solidarietà Sociale ha di fatto formalizzato l'ormai quotidiana collaborazione tra i due Enti.

Uno dei più intensi e recenti motivi di collaborazione ha riguardato la redazione dei quattro regolamenti per l'applicazione della legge sull'impresa sociale (D.lgs. 155/2006) che consentiranno la nascita nel prossimo anno di questi soggetti economici che agiranno con criteri imprenditoriali ma senza perseguire fini lucrativi.

Rappresentanza Commissione Europea

Di recente sottoscrizione è il Protocollo di intesa con la Rappresentanza dell'Unione Europea in Italia stipulato nella sede romana dell'Agenzia per le ONLUS il 20 novembre 2007, finalizzato alla realizzazione di iniziative comuni per lo sviluppo del processo di europeizzazione del Terzo settore.

L'Agenzia per le Onlus – alla luce del ruolo sempre più rilevante dell'universo non profit anche a livello comunitario e nell'ambito della propria strategia di promozione e di relazioni interistituzionali – ha ritenuto di collaborare secondo una modalità più strutturata con la Rappresentanza della commissione europea in Italia affinché:

- il nonprofit italiano possa partecipare con maggiore incisività ed efficacia ai numerosi processi di valorizzazione messi in campo dall'Unione Europea;
- l'Italia possa proporre la specificità del proprio modello a livello europeo, promuovendone il confronto con realtà analoghe sviluppatesi in altri Paesi europei.

Il Protocollo di intesa permetterà, pertanto, in una simile prospettiva di rendere operative forme di collaborazione volte alla promozione e al monitoraggio di attività di ricerca sul mondo non profit, alla divulgazione dei relativi esiti attraverso iniziative di studio e approfondimento, allo scambio di informazioni sulle missioni istituzionali dei due Enti, alla valorizzazione – a livello nazionale – delle iniziative rivolte al mondo non profit da parte dell'Unione Europea.

2.2.2 Accordi in itinere (in fase di perfezionamento)

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Già in occasione dell'incontro con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano di cui si è dato precedentemente conto, è emerso tra i punti salienti la necessità di intervenire sul tema legato alla molteplicità dei Registri del Terzo Settore esistenti in Italia.

Di fatto l'Agenzia, nel corso del precedente mandato, ha condotto e pubblicato un progetto di ricerca – avviato nel corso del 2004 - proprio sui "Registri delle organizzazioni del Terzo Settore" cui ha fatto seguito una seconda pubblicazione "I Registri delle organizzazioni del terzo settore: garanzia per i cittadini, trasparenza ed equità delle procedure" nella quale sono stati esposti i risultati di una ricerca svolta dall'Agenzia stessa che ben documenta le problematiche e le carenze dell'attuale sistema di registrazione delle ONP.

In merito a tali progetti di ricerca si è già dato conto nelle precedenti relazioni annuali cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Si ricorda solo, in questa sede che il tema affrontato è davvero di primario interesse per il mondo del Terzo settore; si tratta del rapporto in termini di comunicazione, trasparenza e fiducia fra enti non profit, singoli cittadini (che possono porsi alternativamente come donatori, volontari e beneficiari) e amministrazioni pubbliche.

Come già ricordato, la normativa nazionale in materia di non profit è caratterizzata da un'abbondanza di legislazioni speciali, tra loro poco coordinate e coerenti che disciplinano nel dettaglio le numerose "forme giuridico-organizzative" delle realtà del Terzo settore. Basti solo pensare alla normativa specifica esistente per le Organizzazioni di Volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni non governative, ecc.

Infine, occorre tenere presente che le numerose sopraccitate legislazioni speciali hanno provveduto ad istituire appositi elenchi, albi, anagrafi o registri, per le specifiche tipologie di soggetti che andavano a disciplinare, allo scopo di garantire loro un trattamento privilegiato (in particolare, dal punto di vista fiscale, nella stipula di convenzioni con gli enti pubblici...). Inoltre i registri vengono anche ad assolvere una funzione segnaletica nei confronti dei potenziali donatori/volontari che in tal modo potrebbero identificare le organizzazioni "meritevoli" della loro fiducia.

Di conseguenza, alla proliferazione dei registri per tipologia di organizzazione è seguita una loro "moltiplicazione" a livello territoriale (registri delle persone giuridiche, i registri delle organizzazioni di volontariato, gli albi delle cooperative, l'elenco delle organizzazioni non governative, l'anagrafe delle onlus...).

Al fine di rappresentare un elemento di garanzia, il processo di registrazione deve rispettare seguenti principi: efficienza, equità e trasparenza. E' pertanto indispensabile che la registrazione avvenga secondo standard condivisi da tutti gli uffici che provvedono alla registrazione, al fine di garantire equità di trattamento a favore dei soggetti regolati, che dovrebbero comunque essere sottoposti a dei periodici controlli.

Tenuto conto dell'importanza e delicatezza della materia, l'Agenzia per le Onlus ha concepito il progetto di ricerca di cui sopra, finalizzato a verificare se effettivamente il sistema dei registri delle organizzazioni non profit nel nostro Paese sia in grado di adempiere ai compiti per i quali è stato creato, ovvero le funzioni di certificazione ed informazione.

In pratica, ciò che si verifica è che soggetti del tutto simili sotto il profilo della struttura e dell'attività svolta, ma aventi sede legale in regioni (o province) diverse, possono vedere la propria richiesta di iscrizione accolta in una Regione e respinta in un'altra.

L'Agenzia per le onlus deve poter intervenire su tale materia al fine di giungere all'adozione di standard condivisi che garantiscano sia l'equità del trattamento a tutti i soggetti non profit sia la fruizione di informazioni complete a tutti quei cittadini che fanno dipendere da ciò la loro decisione di donare o meno ai soggetti medesimi.

Alla luce del quadro sopra descritto, l'Agenzia ha ritenuto di procedere verso una soluzione condivisa del problema in collaborazione e con il supporto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto delle specifiche competenze. E' stato, pertanto, attivato un tavolo di lavoro trasversale in grado di affrontare la materia sia da un punto di vista tecnico che operativo e consentire una più agevole armonizzazione dei principi e delle linee guida ad uso delle istituzioni nonché una concertazione dell'azione amministrativa ai fini di una sua semplificazione.

L'obiettivo è comunque quello di arrivare in tempi brevi alla sottoscrizione di un vero e proprio protocollo di intesa finalizzato ad individuare le migliori e più efficaci modalità di intervento tramite un progetto operativo per dar vita ad un manuale di gestione dei registri delle ONP in grado di orientare l'azione delle varie istituzioni nazionali coinvolte e che preveda anche l'eventualità di cooperare per realizzare un evento di sensibilizzazione a livello nazionale.

RAI

Analogamente alla tematica dei Registri per le ONP, anche il tema della informazione e comunicazione sociale tramite i mass media è stato uno degli obiettivi emersi in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio. Ciò nasce dalla constatazione che il mondo della comunicazione dedica uno spazio decisamente insufficiente in termini di tempo e di approfondimento alla promozione del Terzo settore. In particolare, la televisione tende a relegare tale tipo di programmazione in fasce orarie caratterizzate da limitati ascolti (mattina presto, seconda serata) dimenticando che anche il "sociale fa notizia". Si impone quindi l'esigenza di un vero e proprio salto culturale che possa contraddistinguere gli anni a venire.

Un primo frutto della collaborazione nata tra Agenzia per le Onlus e Rai – e destinata a svilupparsi in un più articolato lavoro comune - è stata la realizzazione della pagina di televideo messa a disposizione dalla Rai quale finestra informativa dell'Agenzia per le Onlus sul Terzo settore.

In occasione della presentazione della prima pagina di televideo (20 settembre 2007), è stato realizzato un workshop¹⁰ presso la Rai, dedicato ai giornalisti e agli autori televisivi, volto ad approfondire le tematiche riguardanti il Terzo Settore, di interesse per la RAI ed il proprio pubblico nonché di specifica competenza dell'Agenzia.

Importante sottolineare che la collaborazione tra Rai e Agenzia per le Onlus trova il suo fondamento non solo in una comunanza di intenti sancita dallo stesso Contratto di Servizio ma anche, come già ricordato, in una precisa sollecitazione del capo dello Stato che, nel corso dell'audizione privata concessa all'Agenzia per le Onlus ha caldeggiato opportuni accordi tra RAI e Agenzia stessa affinché la televisione di stato si occupi di trattare in maniera ricorrente e approfondita gli argomenti inerenti il non profit.

L'attuazione di questa prima iniziativa comune ha posto le basi per una continuità operativa suscettibile di svilupparsi su più terreni e si delinea come propedeutica a più stringenti rapporti che saranno, come si auspica, sanciti in un protocollo di intesa.

¹⁰ Di tale workshop si rende conto con maggior dettaglio nella parte V, Capitolo V (Comunicazione, Relazioni esterne ed Eventi - Comunicati Stampa).

Una tale linea operativa è stata confermata in occasione dell'insediamento della Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale (Torino, 23 ottobre 2007), istituzione creata dal Contratto di servizio tra RAI e Ministero delle Comunicazioni per verificare quantità e qualità della comunicazione sociale dell'azienda di servizio pubblico,¹¹ alla quale il Presidente dell'Agenzia non potendo partecipare, ha inviato un saluto nel quale ha ribadito il fatto che RAI e Agenzia per le ONLUS hanno intrapreso insieme un cammino che andrà a vantaggio non solo del Terzo Settore, ma dell'intera comunità nazionale.

Il Presidente dell'Agenzia ha sottolineato che la missione svolta dalla RAI nell'ambito della comunicazione e in particolare della comunicazione sociale è infatti tangente a quella competenza di promozione del non profit italiano, affidata dalla legge all'Agenzia per le Onlus. La comunanza di intenti e la coincidenza del target di riferimento fanno sì che i due enti possano trovare, sin dalle proprie fondamenta giuridiche, le ragioni per operare in modo coordinato, unendo le proprie forze per il fine comune.

I molteplici punti di tangenza tra gli obiettivi dell'Agenzia per le Onlus e quelli esplicitati nel nuovo Contratto di Servizio RAI sono stati di fatto trasposti in una proposta di "Protocollo d'intesa" che l'Agenzia ha da poco sottoposto all'attenzione della Direzione Generale della RAI affinché si valuti la possibilità di strutturare al meglio la collaborazione di questi due Enti. Lo stesso contratto di servizio, che prevede questa sede permanente, ci offre una possibilità di una concreta collaborazione.

La RAI non può non prendere in seria considerazione le tematiche del Terzo Settore per tre ragioni principali:

1) il mondo del non profit, che conta oggi circa 230.000 enti, ha assunto negli ultimi anni una rilevanza economica. Fino a dieci anni fa era contestualizzato solo all'interno del sociale. Ora è un vero e proprio settore produttivo. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, al fatto che:

a. in Italia vi sono circa 500.000 badanti con un reddito indicativo di circa 10.000 euro all'anno ciascuna. Già solo questo aspetto movimentata 5 miliardi di euro all'anno.

b. Il nonprofit ha generato circa 1 milione di posti di lavoro nel corso degli ultimi vent'anni

c. Il principio di sussidiarietà, entrato a pieno titolo nella Costituzione, dà alle Organizzazioni non profit una rilevanza addirittura costituzionale

2) sensibilità dei cittadini e rilevanza delle tematiche: cinque per mille, raccolta fondi, sostegno a distanza. Il 60% per cento dei contribuenti hanno fatto una scelta di destinazione del cinque per mille, a fronte di una previsione del 30 per cento. Si è assistito tuttavia ad una distorsione di questo meccanismo. Infatti si è verificato che l'1% dei beneficiari, quindi solo 46 enti, ha ottenuto l'85% dei fondi, questo perché i soggetti più grandi sono anche quelli più conosciuti. Il sistema della raccolta fondi, mutuato dal sistema americano, nel nostro Paese deve trovare più controllo e una migliore trasparenza nella rendicontazione della destinazione delle risorse raccolte. Il tema della raccolta fondi e dei criteri di accesso agli spazi televisivi, radiofonici, multimediali rappresenta un altro dei punti di approfondimento congiunto tra RAI e Agenzia.

3) Il sociale fa notizia. Dati empirici da Francia e Germania ci dicono che il 40 per cento dei cittadini si è espresso affinché venga dato un maggior spazio a programmi televisivi

¹¹ E' prevista dall'art. 30 del nuovo Contratto di Servizio tra Rai e Ministero delle Comunicazioni. Costituita da 24 membri, 12 nominati dal Ministero e 12 nominati dalla Rai, ha il compito di esaminare la programmazione sociale dell'Azienda di servizio pubblico e di monitorare le trasmissioni, alla luce dei principi e delle indicazioni contenute nel Contratto di Servizio. Si tratta di uno degli organismi di monitoraggio e vigilanza previsti dal cap. VI del Contratto, in cui pariteticamente rappresentanti delle principali organizzazioni non profit italiane e delle istituzioni con maggiore competenza sociale si confrontano con l'Azienda di servizio pubblico sulla concreta attuazione di quanto previsto nel Contratto stesso.

dedicati al sociale. In Italia non vi sono specifiche ricerche sull'argomento, ma si ha ragione di ritenere che l'offerta possa in questo caso creare la domanda, poiché se non vi è un'offerta adeguata non si crea nemmeno il bisogno di voler approfondire questo argomento. Un grosso nodo da sciogliere concerne, inoltre, l'orario dei programmi dedicati al sociale, che dovrà necessariamente scivolare a fasce più consone. In questa partita delicata, l'Agenzia per le Onlus è orientata a dare pieno appoggio ai giornalisti che si occupano di tali tematiche e manterrà tale obiettivo tra le proprie priorità, anche perché supportata da dati empirici secondo cui anche il sociale fa notizia ed audience.

Un ulteriore frutto della collaborazione tra Agenzia per le Onlus e RAI è la possibilità di visionare sul sito istituzionale www.agenziaperleonlus.it i comunicati stampa settimanali di Uno mattina.

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

Nel corso dell'anno sono stati avviati contatti che hanno evidenziato il reciproco interesse a far maturare proposte di iniziative comuni e ambiti di collaborazione per addivenire in futuro alla stipula di un protocollo di intesa. In particolare, tra gli elementi da considerare nella eventuale collaborazione operativa figura il tema delle modalità di gestione delle gare pubbliche che prevedono il coinvolgimento delle onp.

CNIPA – Centro Nazionale per l'Informatica per la Pubblica Amministrazione

In occasione dell'ultima riunione di Consiglio dell'anno 2007, è stato approvato lo schema di un accordo di collaborazione con il Centro Nazionale per l'Informatica per la Pubblica Amministrazione – CNIPA, finalizzato a progettare e realizzare iniziative ed interventi di reciproco interesse, anche nella prospettiva di valorizzare il Terzo settore, nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali e nel rispetto delle reciproche competenze.

Il CNIPA vede tra i suoi compiti istituzionali la predisposizione di servizi di monitoraggio dell'efficacia, efficienza ed economicità nella acquisizione e utilizzazione dei beni e servizi ICT, nonché la elaborazione di *benchmark* funzionali a misurare la coerenza dei processi di comunicazione interna e la qualità dei servizi resi alle utenze definite dalla specificità di mandato delle Pubbliche Amministrazioni. Da parte sua, l'Agenzia necessita di strutturare un proprio sistema informativo, adeguato alle condizioni tecniche aggiornate e orientato ad implementazioni successive in modo agile al fine di conformarsi alla normativa che sta progressivamente determinando il ricorso alle tecnologie maggiormente innovative da parte delle amministrazioni pubbliche (DPR 445/2000, DPR 428/1998, D.lgs. 196/2003, D.lgs. 82/2005).

L'Accordo di collaborazione prevede l'attivazione di un tavolo tecnico con compiti di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività da realizzare e di delineazione delle priorità di attuazione.

Italia Lavoro S.p.A.

Lo schema di convenzione è finalizzato a progettare e realizzare iniziative ed interventi di reciproco interesse, nella prospettiva di valorizzare il Terzo settore, nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali e nel rispetto delle reciproche competenze.

Italia Lavoro S.p.A. opera, per legge, come agenzia tecnica del Ministero del Lavoro (oggi Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministero della Solidarietà Sociale) e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato nella promozione e nella gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Gli ambiti definibili di "reciproca competenza" con l'Agenzia per le Onlus sono quelli che attengono lo sviluppo del sistema produttivo e sociali nei quali le ONP sono presenti ed attive; in particolare, si fa riferimento alla disciplina dell'impresa sociale ed agli impatti che la stessa è destinata a procurare nell'attuale organizzazione socio-economica, in merito alla quale occorrerà prefigurare interventi ed iniziative volte ad agevolare la transizione, anche

mediante l'individuazione di standard e di esperienze costruttive, da valorizzare, migliorare e promuovere.

Lo schema di convenzione prevede l'attivazione di un tavolo tecnico con compiti di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività da realizzare e di delineazione delle priorità di attuazione.

PARTE TERZA

Vigilanza e Ispezione

Il 2007 è stato il primo anno del secondo mandato dell'Agenzia per le Onlus.

Il Dipartimento Attività Giuridiche, che supporta il Consiglio e le Commissioni Vigilanza e Controllo (di seguito solo Commissione Vigilanza) e Manutenzione Normativa (che si occupa dell'attività di indirizzo), nell'affronto degli affari di carattere giuridico, ha proseguito il proprio operato secondo le modalità già illustrate nelle precedenti relazioni in quanto condivise dal nuovo Consiglio. Il Dipartimento durante l'anno 2007 si è avvalso di n. 7 unità di personale, di cui 1 dirigente, una segretaria, un collaboratore facente funzioni di funzionario amministrativo e 4 collaboratori, di cui una a tempo parziale, facenti funzioni di funzionari giuridici.

Si segnala, per l'attività di vigilanza, l'introduzione di nuovi strumenti interlocutori, finalizzati ad acquisire informazioni dagli enti di Terzo Settore e dai soggetti privati di rilevanza nazionale, che di seguito saranno descritti più diffusamente.

Sono stati, inoltre, intensificati i rapporti istituzionali attraverso la firma di diversi Protocolli d'Intesa¹², per alcuni dei quali è più direttamente coinvolto il Dipartimento, tra cui si evidenziano quelli con il Ministero della Solidarietà Sociale e con l'Agenzia delle Entrate, finalizzati al miglioramento delle forme di collaborazione.

Capitolo I

Vigilanza

3.1.1 Iter procedurale

L'Agenzia svolge l'attività di vigilanza principalmente attraverso il lavoro della Commissione Vigilanza, composta, a partire dal gennaio 2007, dai Consiglieri Adriano Propersi, in qualità di coordinatore, Luca Antonini ed Emanuele Rossi. Partecipano, inoltre, alle sedute della Commissione il Direttore del Dipartimento, in qualità di segretario, ed il personale dell'Ufficio Vigilanza. La Commissione affronta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno i quali vengono sottoposti successivamente alla valutazione del Consiglio per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (a titolo esemplificativo, pareri di cancellazione rilasciati all'Agenzia delle Entrate, pareri sulla devoluzione di patrimonio richiesti dalle organizzazioni che si estinguono o che decidono di cancellarsi dall'Anagrafe delle Onlus, tematiche di rilevanza generale, schede di approfondimento e di studio).

Le riunioni della Commissione avvengono diversi giorni prima della convocazione del Consiglio per permettere ai Consiglieri di esaminare la documentazione e favorire una partecipazione attiva alla trattazione degli argomenti.

Nel corso del 2007 la Commissione Vigilanza si è riunita 13 volte.

3.1.2 Pareri obbligatori e non vincolanti di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus su istanza delle Direzioni Regionali delle Entrate.

Com'è noto, l'attività di vigilanza, finalizzata alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per beneficiare da parte degli enti non commerciali, è stata finora prevalentemente caratterizzata dalla redazione di pareri obbligatori ma non vincolanti in

¹² Rif. parte II, cap. II.

merito alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, su istanza delle Direzioni Regionali delle Entrate, ai sensi della lettera f), art. 4 del D.P.C.M. 329/2001.

Tale attività nel 2007 ha subito un'evoluzione rispetto agli anni passati, in quanto sebbene le richieste pervenute abbiano registrato una flessione in diminuzione, le stesse hanno tuttavia presentato in molti casi una maggiore complessità istruttoria.

A tal proposito, l'emissione dei pareri ha comportato lo studio di nuove tematiche e un approccio più approfondito degli argomenti già oggetto di analisi negli anni passati.

Anche nell'anno 2007 l'attività di vigilanza ha rappresentato la "cartina di tornasole" dei problemi pratici delle onlus nell'applicazione della normativa e rimane una "fonte di ispirazione" privilegiata per l'individuazione delle necessità legate all'attività cd. di manutenzione normativa e per la proposizione dei temi da discutere nei tavoli istituzionali cui partecipa l'Agenzia per le Onlus.

In questa sede vengono semplicemente elencate alcune delle tematiche approfondite, che verranno analizzate nel merito nella parte dedicata all'attività di manutenzione normativa:

- il riconoscimento del carattere di pubblica utilità degli scopi statutari e dell'attività di una fondazione in relazione alla possibile procedura di fusione per incorporazione di altra fondazione che riveste la qualifica di Onlus;
- la modifica dello statuto di un'associazione non riconosciuta, redatto nella forma dell'atto pubblico, operata senza ricorrere alla medesima forma solenne;
- la non distrazione di utili da parte delle onlus che investono in titoli o beni assimilati;
- il voto per delega e il rispetto del requisito della democraticità per le Onlus, di cui alla lettera h), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

In diversi casi l'approfondimento delle suddette tematiche è stato provocato dall'oggetto delle richieste di parere pervenute da alcune direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate le quali, dando riscontro alle richieste di supplemento di indagine formulate dall'Agenzia per le Onlus, hanno sollevato, alla luce della documentazione e delle informazioni raccolte durante le indagini, questioni pratiche dalle quali è sorta l'esigenza di formulare documenti interpretativi di carattere più generale.

Inoltre, si sottolinea che le stesse Direzioni, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, hanno richiesto pareri preventivi in relazione alle domande di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, al fine di ottenere un ulteriore supporto tecnico nei casi di maggior complessità. Ciò ha comportato l'intensificarsi dei rapporti interlocutori e di confronto, tra l'Agenzia e le Direzioni Regionali ed, al contempo, ha permesso di rafforzare la funzione di vigilanza e controllo.

Il 2007, inoltre, è stato il punto di partenza per l'avvio di nuove forme di vigilanza tese a configurare l'esercizio di un intervento diretto nei confronti delle organizzazioni non profit.

A tal fine è stata ampliata la composizione della Commissione Vigilanza, con la previsione di una sottocommissione a cui partecipano i Consiglieri Sergio Travaglia e Massimo Palombi, con il compito di attivare strumenti di controllo diretti da parte dell'Agenzia alla raccolta delle informazioni utili a verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per il legittimo godimento dei benefici fiscali da parte degli enti di Terzo Settore. Tali strumenti sono previsti nei casi in cui le richieste di cancellazione, formulate dalle Direzioni Regionali dell'Entrate, trovino ragione nella mancanza di collaborazione da parte degli enti stessi:

- nel fornire i chiarimenti richiesti dalle Direzioni per valutare la sussistenza del perseguimento delle finalità di solidarietà sociale;
- nel procedere ad adeguare lo statuto carente dei requisiti formali;

- nel fornire le specifiche informazioni richieste dall'Agenzia per le Onlus nel parere di supplemento di indagine rilasciato alle Direzioni Regionali.

Inoltre, si prevede di attivarsi anche nei casi in cui le segnalazioni provengano con sufficienti elementi anche da privati o da altre P.A.

Il suddetto potere di intervento diretto dell'Agenzia per le Onlus trova fondamento giuridico nell'art. 5, lettera d), del D.P.C.M. n. 329/2001, il quale prevede che l'Agenzia possa assumere le seguenti iniziative utili ai fini della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo attraverso:

- l'invio ai rappresentanti delle organizzazioni, del Terzo Settore e degli enti di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- l'invito dei rappresentanti delle organizzazioni, del Terzo Settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie. Tale attività, allo stato attuale si sostanzia nella convocazione di AUDIZIONI di fronte al consiglio e ai consiglieri (rif. parte V, cap. III), alle quali il Dipartimento partecipa ove sia riscontrata la complessità tecnico giuridica della questione in esame. (In particolare, nel 2007 il Dipartimento ha partecipato alla trattazione delle Audizioni richieste da Summit della Solidarietà, CSV.net, A.P.I.C.I., Cittadinanza Attiva, Intervita Onlus e Forum SAD). Sui risultati in generale delle audizioni svolte nel corso dell'anno si rinvia alla consultazione del sito che riporta, per estratto, la sintesi delle stesse.

Sembra opportuno precisare che l'Agenzia per le Onlus ha avviato l'attività di intervento diretto a seguito della richiesta, manifestata dai maggiori rappresentati del Terzo Settore, di un suo coinvolgimento teso a promuovere e indirizzare il mondo "virtuoso" del non profit. Tale attività ha permesso all'Agenzia, pur in assenza di poteri sanzionatori, di manifestare la propria autorevolezza e di dare, ai fini istruttori, "contezza" ai pareri emessi reperendo direttamente informazioni utili, anche in merito alla mancata collaborazione.

3.1.3 Pareri obbligatori e vincolanti sulla devoluzione di patrimonio

Con riferimento all'attività di vigilanza inerente l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti sulla devoluzione di patrimonio degli enti o organizzazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329/2001, si rappresenta che nel 2007 si è registrato un aumento delle richieste.

Ciò permette di affermare che i soggetti tenuti, per legge o per statuto, a richiedere un parere in merito alla devoluzione siano divenuti maggiormente consapevoli delle funzioni che l'organo di controllo esercita in tale ambito.

L'Agenzia, al fine di ottimizzare i tempi e la procedura di richiesta dei suddetti pareri si impegna, nel corso del 2008, a pubblicare sul proprio sito istituzionale una comunicazione volta ad indicare la documentazione necessaria.

L'attività istruttoria sottesa all'emissione dei pareri di devoluzione richiede un'attenta analisi in quanto spesso solleva problemi di valutazione sia in relazione alle competenze delle Istituzioni coinvolte nel processo di scioglimento degli enti stessi sia in relazione al fatto che molti enti rilevano la sussistenza di alcune criticità normative o comportamentali solo al momento della chiusura dell'attività.

A tal proposito si precisa che una maggiore interazione con le Direzioni Regionali delle Entrate per l'acquisizione di informazioni in merito agli enti che chiudono la propria posizione tributaria, permetterebbe di operare una verifica incrociata tra questi ultimi e quelli che effettivamente richiedono il parere di devoluzione, consentendo all'Agenzia di esercitare un effettivo controllo in relazione all'emissione dell'unico parere obbligatorio e vincolante.